



Posteitaliane

Arma dei Carabinieri

**PROTOCOLLO D'INTESA
TRA
L'ARMA DEI CARABINIERI
E
POSTE ITALIANE S.P.A.**

L'ARMA DEI CARABINIERI, di seguito anche "l'Arma", nella persona del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, Gen. C.A. Salvatore LUONGO, e POSTE ITALIANE S.P.A., con sede in Roma, Viale Europa 190, nella persona del Direttore Generale di Poste Italiane S.p.a, Dott. Giuseppe LASCO, di seguito anche "POSTE", di seguito denominate le "PARTI",

VISTO l'articolo 15, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, che consente alle amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, i quali, a mente del successivo comma 2 bis sono sottoscritti a pena di nullità degli stessi con firma digitale ovvero elettronica;

VISTI i compiti istituzionali dell'Arma dei Carabinieri, quale Forza militare di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza, così come definiti dal Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante Codice dell'Ordinamento Militare;

VISTO il D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 177, recante "*Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo Forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*", e segnatamente l'articolo 2, comma 1, lett. b) punto 3),

recante le attribuzioni dell'Arma nei comparti di specialità, con particolare riguardo alla sicurezza in materia di lavoro e legislazione sociale;

VISTO l'articolo 7 del D. Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, recante *“razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della L. 14 febbraio 2003, n. 30”*, il quale individua i compiti del personale ispettivo nell'ambito dell'attività di verifica del rispetto di tutte le leggi in materia di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, di tutela di rapporti di lavoro e di legislazione sociale ovunque sia prestata attività di lavoro a prescindere dallo schema contrattuale, tipico o atipico, di volta in volta utilizzato;

VISTO l'articolo 6 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 149, *“Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione alla Legge 10 dicembre 2014 n. 183”*, che ha attribuito ai Carabinieri per la Tutela del Lavoro i medesimi poteri attribuiti al personale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro;

VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, recante *“attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”*;

VISTO il D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215, recante *“Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”*, e segnatamente l'articolo 13, comma 1, lett. c), che ha ampliato i poteri ispettivi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

VISTO il Decreto del Ministro del Lavoro del 31 luglio 1997, di cui all'art. 9 bis comma 14 della L. 608/1996, con il quale è stato istituito il Comando Carabinieri Ispettorato del Lavoro (la cui denominazione è stata cambiata in Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro a seguito del D.M. del 2 marzo 2006), per esercitare la vigilanza sull'applicazione delle leggi in materia di lavoro e previdenza sociale, compreso la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

VISTO il Decreto Interministeriale 12 novembre 2009, recante *“Riorganizzazione del Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro”*, il D.P.C.M. 23 febbraio 2016 attuativo del D. Lgs. 149/215 con il quale è stato istituito il Gruppo Carabinieri per la Tutela del Lavoro di Venezia e infine il Provvedimento Ordinativo del 14 maggio 2018 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - I Reparto – SM – Ufficio Ordinamento, che ha istituito il Reparto Operativo Tutela del Lavoro, con sede presso il Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro;

VISTO il Decreto 15 agosto 2017 del Ministero dell'Interno, recante *“Direttiva sui comparti di specialità delle Forze di polizia e sulla razionalizzazione dei presidi di polizia”*, che, al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili e di rafforzare il coordinamento operativo, fissa le direttive per il riassetto dei comparti di specialità delle Forze di polizia, attribuendo all'Arma dei Carabinieri la tutela in materia di lavoro e legislazione sociale, attraverso il Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro, che opera con le proprie articolazioni anche a sostegno e con il supporto dell'Organizzazione territoriale, in coordinamento con l'Ispettorato Nazionale del Lavoro;

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “*Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*” (di seguito “*Normativa Privacy*”)

CONSIDERATO che POSTE, quale società per azioni a partecipazione pubblica titolare del Servizio Postale Universale e sottoposta al controllo del Ministero dell’Economia e delle Finanze, è organismo di diritto pubblico, secondo i requisiti previsti dall’art. 3, co.1, lettera c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “*Codice dei contratti pubblici*”;

CONSIDERATI i consolidati rapporti di collaborazione tra l’ARMA e POSTE, per le attività a favore della collettività, nei comuni obiettivi di prossimità al cittadino e affidabilità dei servizi resi, concernenti:

- la cooperazione avviata sin dal 2001 con lo sviluppo del sistema denominato “Arma-Poste”, che consente la gestione completa dei verbali elevati a seguito di infrazioni al Codice della Strada dai Reparti Carabinieri, delle relative notifiche e dei correlati pagamenti, garantendo una gestione efficace e snella delle procedure amministrative, a vantaggio dell’azione istituzionale e della qualità del servizio;
- la sottoscrizione, il 6 aprile 2020, di una convenzione finalizzata a prevedere, limitatamente al periodo emergenziale conseguente al fenomeno pandemico da Covid-19, il ritiro delle pensioni da parte delle Stazioni Carabinieri in favore di utenti impossibilitati a raggiungere gli Uffici postali;

CONSIDERATA la comune volontà di ARMA e POSTE di voler rinnovare il Protocollo di intesa già stipulato il 12 novembre 2021 e afferente alla sicurezza sul lavoro e alla formazione;

TENUTO CONTO della volontà comune di continuare a sviluppare iniziative condivise nell’interesse della collettività, per migliorare l’aderenza dei servizi per i cittadini e accrescerne l’efficacia;

sottoscrivono il presente

PROTOCOLLO D’INTESA

Art. 1

Ambiti di collaborazione

1. Il presente Protocollo disciplina l’attività di collaborazione tra l’ARMA DEI CARABINIERI e POSTE ITALIANE SPA nei settori di seguito individuati:

- controllo dei cantieri edili attivati presso le sedi di POSTE, con particolare riferimento al rispetto della normativa in materia di collocamento di manodopera, previdenza e sicurezza dei luoghi di lavoro;

- vigilanza nella filiera logistica, dei trasporti e della consegna merci, con riferimento a distretti e centri logistici della distribuzione collegati a POSTE, al fine di verificare la regolarità dei rapporti di lavoro e l'osservanza della normativa di settore;
- attività formative a favore dei Dirigenti di POSTE che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attuano le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;
- *welfare* in favore del personale dell'Arma, attraverso offerte commerciali afferenti alle *commodities* del gas, dell'energia elettrica e del traffico telefonico e dati internet, nonché ai settori assicurativo e previdenziale;

Anche al di fuori degli ambiti di intervento individuati nel presente Protocollo, in presenza di convergenti interessi istituzionali e della possibilità di sviluppare ulteriori sinergie in settori strategici, le Parti si impegnano a fornire reciproca collaborazione al fine di perseguire e realizzare l'interesse della collettività.

Art. 2

Modalità esecutive

Per le attività di cui all'art. 1, l'Arma opererà con il Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro, cui Poste rivolgerà le richieste secondo i modelli allegati, da inoltrare agli indirizzi srm38546@pec.carabinieri.it.

Art.3

Trattamento dei dati personali

Qualsiasi trattamento di dati personali che si renda necessario per attuare le attività e adempiere agli obblighi connessi con l'esecuzione del presente Protocollo sarà eseguito dalle Parti come autonomi titolari del trattamento, allineando, fin dalla progettazione, tutte le relative operazioni ai principi di protezione dei dati personali sanciti dall'art. 5 del Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR) o dall'art. 3 del D. Lgs. n. 51/2018, laddove il trattamento sia svolto per finalità di polizia.

Art. 4

Attività di comunicazione

1. Ogni attività mediatica, di comunicazione, diffusione o promozione di notizie aventi ad oggetto il presente Protocollo d'intesa, prima di essere effettuata, dovrà essere concordata per iscritto tra le PARTI.
2. In deroga al precedente paragrafo, ciascuna Parte potrà, per quanto di competenza, liberamente svolgere, anche in assenza di preventivo consenso scritto dell'altra Parte, le attività di comunicazione, diffusione o promozione di notizie relative al presente Protocollo d'intesa esclusivamente:
 - all'interno delle rispettive organizzazioni delle Parti;
 - a Istituzioni, Autorità, Forze Armate, Forze di Polizia.

Art. 5

Comunicazione e uso dei marchi

1. Le PARTI:

- si impegnano a utilizzare rispettivamente il marchio o il logo dell'altra PARTE o ad associare il logo o il marchio dell'altra PARTE ai propri esclusivamente nei termini e alle condizioni e per le finalità stabilite dal presente Protocollo d'Intesa;
- si danno espressamente atto che ogni e qualsiasi diritto di proprietà intellettuale derivante o relativo al marchio o al logo di ciascuna di essa resterà di esclusiva proprietà della stessa PARTE che lo ha fornito o divulgato all'altra;
- si presteranno reciproca collaborazione in ogni iniziativa intesa alla protezione e difesa del marchio, ferma restando la piena autonomia e discrezionalità dell'altra PARTE nell'adozione di misure ritenute opportune ai fini sopra descritti;
- si impegnano a rispettare scrupolosamente le prescrizioni normativamente applicabili in materia di tutela e protezione di dati, informazioni e diritti industriali, sia nelle attività oggetto del presente Protocollo che in quelle da esso discendenti.
- si impegnano a comunicare, in forma condivisa, la collaborazione oggetto del presente Protocollo attraverso i propri canali di comunicazione. Tutte le attività di comunicazione nonché tutti gli applicativi di comunicazione saranno preventivamente concordati per iscritto.

In particolare, e senza limitare quanto precede, l'eventuale apposizione del marchio o del logo di una PARTE non attribuisce all'altra parte alcun diritto o pretesa sugli stessi e le PARTI non avranno diritto di utilizzare reciprocamente detti marchi se non con riferimento all'attività svolta in esecuzione del presente Protocollo e non potranno in alcun modo farne uso per scopi diversi. A tal fine, nell'ambito dell'attuazione del presente accordo, ogni PARTE si impegna a sottoporre ogni progetto di utilizzo del proprio marchio al preventivo assenso dell'altra.

Art. 6

Comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni e le notifiche richieste in relazione al presente Protocollo d'Intesa saranno effettuate per iscritto e verranno considerate validamente effettuate se consegnate personalmente o inviate a mezzo posta, pec o e-mail, ai seguenti indirizzi.
2. Le PARTI individuano quali referenti del presente Protocollo d'Intesa:
 - per l'ARMA, il Capo del II Reparto "*Impiego delle forze*" del Comando Generale;
 - per POSTE, il Responsabile "Acquisti".

Art. 7

Durata, integrazioni e modifiche

1. Il presente Protocollo d'Intesa, sottoscritto con firma digitale, è regolato dalla legge italiana e ha efficacia a far data dalla sua sottoscrizione per la durata di 3 (tre) anni. Può essere rinnovato per periodi di pari durata previo accordo scritto delle PARTI.
2. Ciascuna PARTE potrà recedere dal presente Protocollo d'Intesa, con un preavviso scritto di almeno 30 giorni da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata AR o posta elettronica certificata. Se non diversamente concordato in buona fede tra le PARTI, dal giorno della comunicazione del recesso, ciascuna iniziativa intrapresa dalle PARTI nell'ambito della presente collaborazione perderà efficacia e le attività ad essa collegate dovranno essere completate nel minor tempo possibile e comunque secondo le modalità che le PARTI definiranno in buona fede.
3. Le PARTI si impegnano a risolvere bonariamente ogni eventuale controversia relativa o connessa al presente Protocollo d'Intesa. In caso di mancato accordo, le PARTI convengono che sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Roma,

IL COMANDANTE GENERALE
DELL'ARMA DEI CARABINIERI

(Gen. C.A. Salvatore Luongo)



SALVATORE LUONGO
ARMA DEI CARABINIERI
30.05.2025 06:53:29
GMT+01:00

IL DIRETTORE GENERALE
POSTE ITALIANE S.P.A.

(Dott. Giuseppe Lasco)



Firmato digitalmente da LASCO
GIUSEPPE
C=IT
O=POSTE ITALIANE S.P.A.